



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

<p>N. <u>3</u> del Reg.</p> <p>Data: <u>11 / 1 / 2016</u></p>	<p>Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE L'INCARICO PER LA DIFESA DEL COMUNE A SEGUITO CONFERIMENTO AD AVVOCATO ESTERNO.</p>
---	--

L'anno duemilasedici, il giorno 11 del mese di gennaio, alle ore 14,30, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	Avv. Amedeo	SINDACO- PRESIDENTE	x	
BOLOGNA	Ing.Raffaella	ASSESSORE	x	
CILIENTO	Dott.ssa Debora	ASSESSORE	x	
DE BIASE	Rag.Angelomichele	DIMISSIIONARIO		
DE MICHELE	Dott.Giuseppe	ASSESSORE	x	
DI LERNIA	Dott. Felice	ASSESSORE	x	
DISTASO	Prof.ssa Grazia	ASSESSORE	x	
TEMPESTA	Avv.Giuseppe	DIMISSIIONARIO		

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott.Carlo Casalino

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 6 Assessori, ed assenti n. Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il **Sindaco** propone alla Giunta Comunale la deliberazione in oggetto, predisposta a cura dell' ex Assessore Tempesta.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione;

Visto l'art.27 CCNL Enti Locali per il quale:” *Gli enti provvisti di Avvocatura costituiti secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27/11/1933 n.1578 e disciplinano, altresì, in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art.10 del CCNL del 31/03/1999*”;

Visto l'art.23 della Legge 31/12/2012 n.247 che recita:” *Avvocati degli enti pubblici. 1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificatamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato. 2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale 3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine*”.

Dato atto che l'Avvocatura comunale è stata regolamentata da precedenti provvedimenti di Giunta e precisamente: Delibera di Giunta Comunale n.270 del 17/09/2002 successivamente modificata e integrata dalla deliberazione del Commissario Straordinario n.84 del 29/05/2003 e successivo nuovo regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.104 del 28/05/2007;

Considerato che con delibera del Commissario straordinario n .40 del 16/03/2015 veniva approvato il regolamento degli incarichi di patrocinio legale agli avvocati del libero foro;

Considerato che le sopravvenute riforme normative implicano la necessità di una nuova e più organica regolamentazione della organizzazione dell'Avvocatura comunale al fine di meglio disciplinare anche i rapporti con la struttura organizzativa dell'Ente ed in particolare con l'Ufficio Contenzioso e con la conseguente necessità, per ragioni di natura sistematica, di integrare anche la disciplina degli incarichi legali;

Visto lo schema del Regolamento dell'Avvocatura comunale e della disciplina degli incarichi esterni che si riporta integralmente in allegato al presente provvedimento costituendone parte integrante e sostanziale, completo dello schema “verbale di verifica dei presupposti per eventuale difesa giudiziale dell'Ente” e dello schema di convenzione disciplinante l'incarico per la difesa del Comune conferita ad un professionista del libero Foro;

Visto il parere di regolarità tecnica, in atti, espresso dal Segretario Generale per il Servizio Legale e Contenzioso, come prescritto dall'art.49 del d.lgs. n.267/2000,

Visto il parere di regolarità contabile, in atti, espresso dalla Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria dott.ssa G. Marcucci, in data 21/12/2015:”dando atto che le risorse previste dovranno essere contabilizzate correttamente in bilancio a cui si rimanda per i successivi provvedimenti”;

Visto il D.L.vo n.165 del 2001 e successivamente modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto del Comune di Trani;

Visto il D.L.vo n.267 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti unanimi, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. **Le premesse** sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **Di approvare** l'allegato Regolamento dell'Avvocatura e della disciplina degli incarichi esterni, il “ verbale di verifica presupposti per eventuale difesa giudiziale dell'Ente” e lo “schema di convenzione disciplinare l'incarico per la difesa del Comune conferita ad un professionista del Libero Foro”.
3. **Di dare atto** che con l'approvazione del presente Regolamento sono abrogati il Regolamento di Organizzazione dell'Avvocatura comunale (Del. Giunta comunale n.104 del 28/5/2007) ed il Regolamento per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale degli Avvocati del Libero Foro (del. Commissario Straordinario del 16/03/2015 n.40).
4. **Di stabilire** che rimane valida la procedura già avviata a seguito della determinazione dirigenziale n,1476 del 16/7/2015, facoltizzando il Servizio Legale e Contenzioso ed approvare la short list formata a seguito delle candidature già presentate, con riapertura dei termini per nuove iscrizioni a far data dal 1/08/2016.
5. **Di assegnare** al Sig. Segretario Generale nella sua qualità di Preposto al Servizio Legale e Contenzioso il compito di adottare i provvedimenti gestionali consequenziali al presente provvedimento.
6. **Di trasmettere** idonea informativa del presente provvedimento alla RSU e alle OO.SS.
7. **Di dichiarare**, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000.

Viene dato atto che al termine della presente deliberazione, si allontana l'Assessore Ciliento.

Città di Trani



REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE E DELLA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI LEGALI ESTERNI

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 dell'11/01/2016

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina funzioni, compiti e attività dell'Avvocatura istituita presso il Comune di Trani, nonché le modalità di conferimento degli incarichi ad avvocati del libero Foro.

ART. 2 - REQUISITI SOGGETTIVI

I dipendenti facenti parte dell'Avvocatura Comunale, al fine di poter essere incaricati della difesa giudiziale dell'Ente, devono essere abilitati ad esercitare la professione legale e devono conseguire l'iscrizione all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati ai sensi dell'articolo 23, primo comma, della Legge n. 247/2012.

La rimozione dell'avvocato dall'Avvocatura e la sua assegnazione ad altro incarico è possibile solo nei seguenti casi :

- cancellazione dall'Elenco Speciale, disposta dal competente Consiglio dell'Ordine, per sopravvenuta perdita dei requisiti previsti dalla Legge Professionale;
- richiesta di mobilità volontaria interna subordinata all'assenso dell'Ente;
- sanzioni disciplinari per fattispecie che rendono incompatibile il permanere del rapporto di "fiduciarità" con il legale rappresentante dell'Ente e/o che denotino situazioni di "incompatibilità ambientale";

La quota annuale di iscrizione all'Albo professionale, in quanto collegata alla iscrizione all'Elenco Speciale necessaria allo svolgimento dell'attività professionale a beneficio del Comune di Trani è a carico dell'Ente ed anticipata dall'avvocato cui viene tempestivamente rimborsata.

Il premio della polizza assicurativa, prevista dall'art. 12 della Legge n. 247/2012, per la responsabilità civile e contro gli infortuni, è a carico dell'Ente.

ART. 3 - FUNZIONI E COMPITI DELL'AVVOCATURA COMUNALE

L'Avvocatura svolge le seguenti funzioni:

- contenziosa: con cui provvede alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa del Comune e la cura degli affari legali dell'Ente e delle sue società in house, limitatamente alla fase di liquidazione, sia nelle cause attive, che passive sia in giudizio che nelle sedi stragiudiziali;
- consultiva: con cui presta la propria consulenza senza limiti di materia, agli organi istituzionali e burocratici del Comune.

L'Avvocatura Comunale è incaricata, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della Legge n. 247/2012, della trattazione degli affari legali del Comune di Trani e rende il servizio di consulenza, rappresentanza, patrocinio, assistenza e difesa in giudizio dell'Amministrazione Comunale.

All'Avvocatura Comunale sono, pertanto, affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dalla Legge del 31 dicembre 2012, n. 247 e successive integrazioni e/o modificazioni.

All'Avvocatura Comunale, in particolare, compete:

- assistere, su richiesta, il Sindaco, gli Amministratori, il Segretario Comunale e i dirigenti nella trattazione di questioni che richiedano particolare apporto tecnico/giuridico;
- esprimere il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi;
- prestare consulenza al dirigente interessato nella redazione di transazioni giudiziali e stragiudiziali;
- suggerire l'adozione di provvedimenti o collaborare nella stesura del testo di risposta a reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite;
- partecipare a gruppi di studio nominati dal Sindaco o dal Segretario generale, per fornire supporto legale in qualsiasi materia;
- curare direttamente gli affari inerenti al contenzioso dell'Ente, anche mediante la costituzione in giudizio;
- formulare, su richiesta, pareri in ordine a rilevanti questioni giuridiche;
- intervenire, su espresso mandato, in qualsiasi sede, per definire e transigere liti e controversie, anche solo insorgende, nell'interesse dell'Ente;
- svolgere ogni altra attività connessa e/o strumentale all'esercizio delle precedenti, con esclusione della attività di carattere esclusivamente gestionale/amministrativo, il cui esercizio è ammesso unicamente in via occasionale.

L'Avvocatura comunale, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse del Comune, tutti gli atti del processo.

In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.

ART. 4 - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE CONSULTIVA

La funzione consultiva costituisce una forma di assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale e difesa del Comune in giudizio, comprendendo interventi e iniziative non riconducibili alla tutela legale contenziosa in senso stretto.

Essa assicura la collaborazione con gli organi elettivi e gli uffici del Comune al fine della soluzione di questioni tecnico-giuridiche e interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari idonea a indirizzare preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità e correttezza in qualsiasi materia di competenza del Comune.

Nell'ambito della funzione consultiva, legittimati a richiedere i pareri dell'Avvocatura, limitati a problematiche di elevata complessità giuridica e tali da oltrepassare le ordinarie competenze amministrative degli uffici, sono:

- il Sindaco;
- il Presidente del Consiglio Comunale;
- il Segretario Generale;
- i Dirigenti.

Di norma, il parere dell'avvocatura va richiesto in forma scritta, mediante una completa esposizione dei fatti e una chiara e non equivoca indicazione del quesito che viene posto.

Il parere viene reso dall'Avvocatura, in forma scritta, entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla ricezione della richiesta, salvo termini più brevi per ragioni d'urgenza, sempreché, in ragione della complessità della materia o dell'argomento su cui verte il parere, non sia necessario un termine maggiore.

I pareri resi dall'Avvocatura, oltre che al richiedente, vanno trasmessi al Sindaco e al Segretario Generale.

Nei casi in cui l'urgenza non consenta indugi, il quesito può essere posto per le vie brevi e la risposta, se possibile, va assicurata con lo stesso mezzo, a titolo di consultazione immediata, salva in ogni caso, la forma scritta, anche in fase successiva.

Tutti i pareri dell'Avvocatura vanno inseriti in un'apposita banca dati, onde costituire il massimario dell'Avvocatura

ART. 5 - AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DELL'AVVOCATURA

L'Avvocatura comunale costituisce una unità organizzativa autonoma ed indipendente. L'attività professionale dei componenti dell'Avvocatura, anche se svolta in forma di lavoro dipendente, è esercitata in conformità alle disposizioni che disciplinano l'attività libero-professionale, con modalità che assicurino la libertà nell'esercizio del diritto dell'attività di difesa e l'autonomia del professionista.

Per finalità organizzative l'avvocatura (Ufficio Legale) è collocata funzionalmente in posizione di staff nell'ambito della Segreteria Generale.

Ogni avvocato assegnato all'Avvocatura esercita i propri poteri in conformità con i principi della legge professionale.

Ai componenti della Avvocatura Comunale deve essere assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente.

Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato comunale.

L'Avvocatura Comunale ha responsabilità diretta nei confronti della struttura di vertice politico dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi assegnati e risponde unicamente ad essa.

La responsabilità dell'Avvocatura Comunale è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo Professionale di cui all'art. 3 comma 4 lettera b) del R.D. 27.11.1933 n°1578 ed all'art. 69 comma 2 del R.D. 22.01.1934 n37 presso il competente Ordine degli Avvocati, dipendente di ruolo del Comune di Trani, inquadrato in categoria D.

ART. 6 - ORGANIZZAZIONE DELL'AVVOCATURA

L'Avvocatura Comunale è dotata di personale togato e di supporto ed è fornita di strumentazioni tecniche, di materiale di studio e di quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

Preposto all'Avvocatura Comunale è un avvocato iscritto all'Albo Speciale, con funzioni di coordinamento e in posizione di *primus inter pares* rispetto ad eventuali altri colleghi assegnati al medesimo Ufficio.

La dotazione di personale togato e di supporto è stabilita nella dotazione organica approvata dal competente organo.

L'Avvocatura Comunale si avvale del supporto di personale amministrativo e/o ausiliario per lo svolgimento di tutte le attività istruttorie funzionali all'espletamento della funzione togata.

Il servizio amministrativo e/o ausiliario dell'Avvocatura :

- riceve tutti gli atti notificati all'amministrazione, al suo legale rappresentante e agli avvocati costituiti;
- si occupa della tenuta del protocollo e dell'archivio di tutti gli atti dell'Ufficio;
- cura la fascicolazione dei giudizi pendenti;
- si occupa della gestione cartacea di ogni giudizio da istituirsi sin dalla notifica dell'atto introduttivo;
- riceve dalle strutture interessate le relazioni istruttorie e tutti i documenti relativi al contenzioso;
- cura la corrispondenza informativa con gli uffici competenti.

L'Avvocato preposto all'Avvocatura risponde del mandato professionale direttamente e unicamente al Sindaco legale rappresentante dell'Ente.

L'Ufficio Contenzioso coopera con l'Avvocatura per:

- la gestione degli incarichi a professionisti esterni;
- la gestione dell'elenco di professionisti esterni;
- l'istruttoria propedeutica alla costituzione in giudizio, anche nei casi in cui la stessa è esercitata per il mezzo dell'Avvocatura Comunale.

ART. 7 - DOVERE DI COLLABORAZIONE

I dirigenti delle strutture competenti sono tenuti a fornire tempestivamente all'Avvocatura le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quanto necessario o utile per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio mediante la sollecita compilazione del verbale di verifica presupposti per la difesa giudiziale dell'Ente ed assicurando, durante tutta la pendenza della lite, la costante ed immediata informazione in merito all'evoluzione ed agli sviluppi della pratica oggetto di contenzioso.

ART. 8 - PRATICA FORENSE

Presso l'Avvocatura Comunale può essere compiuta la pratica forense prescritta per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato.

La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza, principalmente presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale e sotto il controllo della stessa e comporta il compimento delle attività proprie della professione. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione Comunale e non può durare oltre il tempo richiesto per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione, salvo motivata proroga.

In considerazione della riduzione dell'attività giudiziale nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, la pratica forense potrà essere sospesa nel predetto periodo, sino a un massimo di trenta giorni.

La pratica forense presso l'Avvocatura Comunale, in ogni caso, non potrà protrarsi successivamente al conseguimento della abilitazione professionale.

Ai soggetti ammessi a svolgere la pratica forense presso il Comune di Trani potrà essere riconosciuta da parte dell'Ente, compatibilmente con la vigente legislazione e nei limiti delle risorse disponibili, una somma annuale a titolo di rimborso spese forfettario.

L'individuazione dei praticanti avviene mediante selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico per la definizione del numero dei praticanti da ammettere, dei requisiti di partecipazione e del termine per la presentazione delle domande.

ART. 9 - INCOMPATIBILITÀ

Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali ex art. 53 L. 165/2001 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993, n. 584, recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato, nonché le competenti disposizioni contenute nella Legge n. 247/2012.

ART. 10 - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE

L'autorizzazione a stare in giudizio nelle controversie in cui è parte il Comune sia come attore che come convenuto, gli arbitrati e le forme alternative di definizione dei giudizi sono disciplinate dallo Statuto Comunale.

Nelle ipotesi previste dall'art. 417 Bis del Codice di Procedura Civile e negli altri casi indicati dalla legge, i Dirigenti possono autorizzare i dipendenti appartenenti alle strutture interessate a stare in giudizio personalmente o a coadiuvare nei relativi giudizi l'Avvocatura Comunale.

Per ogni caso di costituzione in giudizio deve essere sottoscritto l'apposito verbale di verifica dei presupposti per eventuale difesa giudiziale dell'Ente (Allegato alla lett. "A")

ART 11 - IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE.

L'eventuale impugnazione della sentenza di definizione del giudizio viene disposta con la procedura di cui al presente regolamento.

ART. 12 - RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI

Qualora l'atto giudiziario non sia notificato direttamente all'Avvocatura comunale, l'ufficio competente a ricevere la notifica degli atti giudiziari a mezzo posta e a mezzo ufficiale giudiziario provvede a trasmettere l'originale degli atti notificati agli uffici dell'Avvocatura Comunale entro lo stesso giorno di ricevimento dello stesso.

In particolare, pervenuto al protocollo del Comune l'atto giudiziario (in materia civile o Amministrativa o penale, mentre rimane invariato l'iter connesso agli atti tributari e già in uso), lo stesso dovrà essere entro e non oltre una giornata lavorativa rimesso all'Ufficio competente in materia di contenzioso che, ai sensi della l. n. 241/1990 s.m.i., è l'Unità organizzativa responsabile che cura l'istruttoria di tutti i procedimenti relativi al contenzioso (dal conferimento dell'eventuale incarico alla liquidazione della parcella) rimanendo in capo al Dirigente la responsabilità dell'adozione degli atti finali, fatta salva la facoltà di delega, ad eccezione degli atti di impegno della spesa.

Il Responsabile dell'Ufficio Contenzioso provvede all'apertura di un apposito fascicolo interno, anche elettronico, debitamente e progressivamente numerato con anno/numero di pratica. La fascicolazione dovrà consentire la ricerca per nome della parte/parti, degli avvocati e dell'oggetto della controversia.

Il suddetto Responsabile, sulla scorta di una lettura dell'atto giudiziario, individua l'unità organizzativa responsabile della materia controversia. Dopo di che procede alla convocazione a mezzo PEC o se del caso anche per le vie brevi, direttamente del Sindaco, del Dirigente interessato per la redazione del "*Verbale di verifica presupposti per eventuale difesa giudiziale dell'Ente*" secondo lo schema di larga massima allegato, suscettibile delle modifiche e/o integrazioni necessarie.

In esito alla sottoscrizione del verbale, il Dirigente adotta il provvedimento di presa d'atto del verbale e contestualmente, previa la negoziazione con il professionista incaricato del compenso pattuito, alla formalizzazione dell'incarico ex art.2222 e ss.del codice civile e all'assunzione degli atti di spesa necessari.

Rimangono confermati in capo al Dirigente competente in materia di tributi il provvedimento di costituzione nella materia dei tributi locali, sia nei giudizi dinanzi alle Commissioni tributarie, sia al giudice ordinario, nonché in capo ad un responsabile, appositamente delegato dal Sindaco, della rappresentazione e la difesa dell'Ente nei giudizi dinanzi al Giudice di Pace di opposizione ex art.22 della l. 24.12.1981, n. 689.

Il Sindaco sottoscrive la procura alla lite dell'Avvocato officiato nelle formule di rito che saranno indicate dal professionista incaricato.

ART. 13 - TRASFERTE PERSONALE AVVOCATURA

I componenti della Avvocatura Comunale che, per ragioni di servizio, devono recarsi fuori sede sono autorizzati all'utilizzo del mezzo di trasporto che garantisca il più efficace espletamento dell'attività. Nel caso di utilizzo del mezzo proprio, hanno diritto al ristoro dei costi sostenuti, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa, per un importo pari al costo del biglietto del mezzo pubblico più rapido occorrente per la stessa tratta, oltre le spese documentate per i pedaggi autostradali.

ART. 14 - SPESE PERSONALE AVVOCATURA

Il Comune anticipa le somme necessarie per l'espletamento del mandato professionale (diritti di notifica, C.U., bolli, ecc.), nessuna esclusa.

Per motivi di urgenza e/o contingibili, il legale può anticipare le predette somme e l'Ente le rimborserà senza ritardo, previa esibizione di idonea documentazione.

Le spese per l'iscrizione all'Albo professionale e per l'assicurazione professionale sono anticipate dal professionista e vengono rimborsate previa presentazione di attestazione di avvenuto pagamento.

ART. 15 - DOTAZIONE STRUMENTALE AVVOCATURA

La dotazione strumentale è assicurata in base alla capacità e disponibilità finanziaria dell'Ente.

La dotazione strumentale deve, in ogni caso, rispondere a criteri di efficacia, modernità e competitività al fine di assicurare nel miglior modo possibile l'esercizio delle funzioni dell'Avvocatura.

ART. 16 - INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI

La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione Comunale sono conferiti, previa sottoscrizione dell'apposita convenzione (schema All."B") secondo le modalità e competenze fissate dallo Statuto comunale, a un professionista esterno nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di conflitto di interessi con l'Avvocatura Comunale;
- b) in fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa dell'Ente da parte dell'Avvocatura Comunale, quali ad esempio in controversie nelle quali la controparte sia un dipendente o ex dipendente comunale, oppure un amministratore o ex amministratore;
- c) in caso di questioni caratterizzate da particolari complessità e/o specialità, anche alla luce di quanto previsto all'art. 12 del Codice deontologico forense;
- d) in caso di particolare carico di lavoro o carenze di organico presso l'Avvocatura Comunale.

Nei casi di cui alle precedenti lettere "c" e "d" è in facoltà del Dirigente conferire la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Amministrazione Comunale in via congiunta alla Avvocatura Comunale e ad altro legale esterno di fiducia.

In caso di ricorso a professionista esterno, lo stesso verrà scelto secondo le modalità previste dalle prescrizioni di cui agli articoli successivi, fatta salva la possibilità di affidare l'incarico ad insindacabile valutazione del Dirigente nel caso di contenzioso di particolare rilevanza ed importanza, previa specifica motivazione della deroga.

Il professionista incaricato deve impegnarsi per iscritto a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione comunale, per tutta la durata del rapporto instaurato e per due anni successivi.

Non possono essere incaricati professionisti, singoli o associati, che abbiano in corso incarichi contro l'Amministrazione comunale per conto di terzi, pubblici o privati.

ART. 17 – ALBO COMUNALE DEI LEGALI

Per l'affidamento di incarichi professionali è istituito presso l'Ufficio Contenzioso apposito Albo aperto dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, divisi per materia.

Per la formazione dell'elenco viene predisposto specifico avviso, al quale si dà diffusione attraverso la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune e sul sito internet dell'Ente per 30 giorni.

L'iscrizione ha luogo su domanda esclusivamente a mezzo PEC del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato; alla domanda dovrà essere unita la seguente documentazione:

- a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, di iscrizione all'Albo professionale, nella quale si dà atto che non sussistono cause ostative a norma di legge a contrattare con la P.A.;
- b) Curriculum di studio degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e pubblicazioni;
- c) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, di non essere incorso in sanzioni disciplinari al momento della presentazione della domanda e di non aver riportato condanne penali per reati commessi con dolo.

La domanda deve contenere l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente Regolamento e degli altri provvedimenti che saranno emanati per dare concreta attuazione alle procedure previste dal presente Regolamento.

L'iscrizione all'Albo comunale o il suo diniego è disposto, con provvedimento motivato, dal Segretario Generale sentito il Responsabile dell'Ufficio Legale.

ART. 18 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE

Possono essere iscritti all'Albo comunale gli avvocati, singoli o associati, iscritti all'Albo professionale. Non possono essere iscritti professionisti che non si trovano nelle condizioni di contrattare con la pubblica Amministrazione a norma di legge.

Nell'ambito dell'Albo comunale degli avvocati, singoli o associati, saranno presenti cinque sezioni distinte per materia:

- A) Civile;
- B) Civile – Infortunistica – Risarcimento danni art.2042 e 2051 c.c.;
- C) Lavoro;
- D) Penale;
- E) Amministrativo.

Ogni avvocato potrà iscriversi in una sola delle suddette sezioni.

L'iscrizione all'Albo non è sottoposta a preclusioni o scadenze temporali con aggiornamento trimestrale automatico delle istanze medio tempore pervenute.

ART. 19 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Il responsabile dell'Ufficio Legale e Contenzioso dispone la cancellazione dell'elenco dei professionisti o degli studi associati nel caso in cui:

- a) Abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- b) Abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato all'incarico;
- c) Siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze, salvo la segnalazione al Consiglio dell'Ordine competente e l'azione di responsabilità;
- d) su domanda dell'interessato.

ART. 20 – AMMISSIBILITA' DEGLI INCARICHI

Si possono conferire incarichi legali, osservando lo stesso procedimento, anche per questioni stragiudiziali.

Sono vietate le liti temerarie.

Gli avvocati devono essere individuati nell'apposito elenco, come definito nel presente regolamento, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.

Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei servizi legali di cui all'allegato IIB D.LGS. 12/04/2006 n.163 per il conferimento dei quali dovranno essere applicate le disposizioni di cui all'art.20 del Codice degli Appalti.

ART. 21 – OBBLIGHI AVVOCATO ESTERNO

Il legale esterno nello svolgimento dell'incarico ha l'obbligo di :

- aggiornare l'Ufficio Contenzioso sulle attività inerenti l'incarico;
- relazionare circa le udienze svolte, indicando le date di rinvio;
- trasmettere copia della documentazione processuale tutta all'Ufficio Contenzioso;
- richiedere la riunione dei giudizi, ove consentito dall'ordinamento processuale, al fine di limitare le spese legali.

Il legale ha altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario.

La mancata comunicazione di cui al comma precedente determina la revoca dell'incarico e la cancellazione dall'elenco.

ART. 22 - REVOCA DEGLI INCARICHI

La manifesta negligenza, gli errori manifesti e i ritardi ingiustificati, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente Regolamento, con le norme deontologiche e con quelle che regolano l'attività forense, o l'oggettiva impossibilità per l'incaricato di svolgere personalmente l'incarico, possono dar luogo, sentito in merito il professionista, alla revoca dell'incarico.

L'incarico può essere altresì revocato per il venir meno del rapporto fiduciario che lo sottende.

Alla revoca provvede il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Contenzioso su conforme parere del Dirigente competente per materia, sentita la Giunta Comunale.

ART.23 - NOMINA CONSULENTI DI PARTE

In caso di necessità l'Avvocatura Comunale può nominare in fase giudiziale consulenti di parte, interni alla struttura organizzativa dell'Ente e/o, in casi di particolare complessità o specializzazione, consulenti di parte esterni all'Amministrazione.

La nomina viene conferita con determinazione del dirigente di settore, attingendo dai relativi albi di professionisti tenuti presso l'Ente, secondo il principio di rotazione degli incarichi.

ART.24 – TRATTAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE COMUNALE AVVOCATO

Il dipendente comunale che svolge funzioni di avvocato percepisce, in ossequio a leggi, norme contrattuali collettive vigenti ed alla contrattazione integrativa, il trattamento economico relativo alla categoria di appartenenza e alla posizione economica in godimento, comprensivo di eventuali indennità connesse alla posizione

rivestita, fatto salvo in ogni caso il diritto a un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, in ossequio ai disposti di cui all'art.23, comma 1, della legge n.247/2012.

ART. 25- COMPENSI PROFESSIONALI DELL'AVVOCATO INTERNO

Al dipendente comunale che svolge funzioni di avvocato spettano, oltre al trattamento di cui al precedente articolo, i compensi professionali dovuti in ossequio alla specifica disciplina della materia (Legge n. 247/2012), nel ricorso delle condizioni previste da norme di legge, di regolamento e della contrattazione collettiva.

I compensi sono attribuiti all'avvocato per le attività svolte nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nonché davanti agli organi di giurisdizione equiparata, ivi compresi i collegi arbitrali e di conciliazione, in relazione alle cause nelle quali siano state emanate sentenze favorevoli per l'Ente, secondo le modalità disciplinate dal presente articolo.

Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali e competenze di causa a carico delle controparti, sarà corrisposto all'avvocato l'importo così come liquidato nel provvedimento giudiziale a titolo di diritti ed onorario.

Le somme sono corrisposte previo recupero dalla parte soccombente.

A tal fine, l'Avvocatura pone in essere tutte le azioni necessarie.

Nel caso in cui il recupero delle suddette somme dalla controparte risulti inesigibile, compete all'avvocato, con spesa a carico del bilancio dell'ente, la minor somma tra quella derivante dall'applicazione dei valori minimi previsti dalla tariffa professionale e quella stabilita nel provvedimento giurisdizionale.

Nelle ipotesi di sentenza favorevole con compensazione delle spese tra le parti, all'avvocato sarà corrisposto il compenso, sulla base di apposita notula, ai minimi della vigente tariffa professionale e a carico del Comune.

I compensi di cui ai precedenti commi sono comprensivi degli oneri contributivi ed assicurativi (cosiddetti oneri riflessi).

Restano a carico del bilancio comunale gli oneri fiscali relativi all'IRAP.

I compensi professionali per cui sia maturato il diritto, spettano agli Avvocati collocati a riposo, a qualunque titolo, per cinque anni successivi alla data di quiescenza.

Per la quantificazione delle competenze che sono poste a carico dell'Ente si fa riferimento alle tariffe professionali vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed alle eventuali successive variazioni che verranno adottate con futuri provvedimenti.

La liquidazione a favore dell'avvocato interno ha luogo con determinazione del dirigente responsabile del Settore Legale e Contenzioso.

A tale scopo l'avvocato patrocinatore dovrà trasmettere, per ogni singola vertenza conclusa, la relativa notula analitica redatta in conformità ai criteri stabiliti dal presente regolamento con allegata copia del provvedimento favorevole.

I compensi sono ridotti alla metà per i soggetti ammessi alla pratica forense presso l'Avvocatura Comunale abilitati al patrocinio.

ART.26 - SENTENZA FAVOREVOLE AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI

Per "sentenza favorevole all'Ente" si intendono tutti i provvedimenti giudiziari, comunque denominati pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisori idonei a definire la vertenza in via definitiva nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'ente, quando sia parte attrice o sono accolte eccezioni e/o deduzioni dell'ente quando sia parte convenuta, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto in relazione allo stato della vertenza

Sono in ogni caso da considerarsi favorevoli i provvedimenti giudiziari che, pronunciando o meno nel merito della controversia, definiscono la causa con esito

sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione, anche per inammissibilità, improcedibilità, estinzione del giudizio, perenzione, difetto di legittimazione ad agire, carenza di interesse, cessazione della materia del contendere ed altre formule analoghe.

Ai fini del presente articolo le ordinanze del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari del giudizio in senso favorevole all'ente, sono equiparate alle sentenze favorevoli e costituiscono titolo al compenso professionale, sempre che non vengano annullate dal giudice d'appello.

Nessun compenso sarà corrisposto per le prestazioni professionali svolte in ambito stragiudiziale *ante causam*

Nelle ipotesi in cui la difesa sia svolta da un avvocato esterno e da uno interno, in forma congiunta, non viene riconosciuto all'avvocato interno alcun importo.

Non viene considerato incarico congiunto la mera domiciliazione.

Il presente articolo ha validità ed efficacia di interpretazione autentica delle norme regolamentari dell'Avvocatura comunale già vigenti precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 27 - CORRELAZIONE CON ALTA PROFESSIONALITA'

Qualora l'avvocato sia titolare di incarico di alta professionalità, la correlazione tra i compensi professionali annui percepiti di cui al presente regolamento e la retribuzione di risultato di cui al CCNL 14.9.2000 per il comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, è stabilita come segue:

- fino ad € 5.000,00: nessuna decurtazione dell'indennità di risultato;
- da € 5.001,00 ad € 10.000,00: decurtazione pari al 30% dell'indennità di risultato;
- oltre € 10.001,00 decurtazione pari al 50% dell'indennità di risultato.

L'importo dei compensi professionali percepiti nell'anno non potrà comunque superare il limite massimo complessivo pari all'importo dello stipendio tabellare annuo.

ART. 28 - FONDO DI COMPENSAZIONE

Nei casi in cui il presente regolamento pone a carico dell'Ente somme relative a competenze professionali spettanti all'avvocato interno, le stesse potranno essere liquidate nei limiti del fondo finanziato annualmente con risorse di bilancio.

Il fondo è pari ad € 25.000,00 inclusi oneri riflessi ed IRAP.

Il fondo viene erogato fino all'importo documentato.

Qualora le somme maturate nell'anno solare di riferimento siano eccedenti rispetto al fondo stanziato, la quota in esubero non viene corrisposta e si intende integralmente soddisfatta e tacitata nei limiti del fondo stesso, ivi compresa la quota destinata al personale amministrativo, senza che l'avente diritto possa avanzare alcuna pretesa e/o rivendicazione al riguardo.

L'importo del fondo è soggetto a verifica biennale e potrà essere adeguato, in sede di predisposizione del bilancio annuale, in misura pari al 10%, qualora la media degli importi eccedenti il fondo nel biennio precedente superi l'importo massimo del fondo in misura superiore al 10%.

ART. 29 - ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 24, comma 2 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, considerati il segreto professionale e l'obbligo di non divulgazione nonché la necessità di salvaguardare la riservatezza dei rapporti tra difensore e parte difesa, sono sottratti all'accesso:

- i pareri resi dall'Avvocatura Comunale ovvero da legali del libero Foro su incarico dell'Ente, relativi a liti potenziali e/o in atto, ove non richiamati in atti amministrativi;
- gli atti defensionali;
- le relative consulenze tecniche;

•tutta la corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

ART.30 COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

La costituzione di parte civile nei procedimenti penali viene disposta a seguito di direttiva del Sindaco in casi di particolare rilevanza, in presenza di danni significativi al patrimonio comunale o all'immagine del Comune.

In tema di abusi edilizi, la costituzione di parte civile è doverosa se l'abuso per il quale si procede è stato commesso in zona sottoposta a vincolo o di particolare interesse ambientale.

ART. 31 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla competente legislazione e agli atti di normazione interna dell'Ente.

Il presente Regolamento entrerà in vigore all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Trani.



VERBALE

Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
 Provincia Barletta Andria Trani

**VERBALE DI VERIFICA PRESUPPOSTI PER EVENTUALE DIFESA GIUDIZIALE
 DELL'ENTE**

L'anno 2016, il giorno _____ del mese di _____, nell'Ufficio _____
 sono presenti:

- il Sindaco/Assessore con delega al Contenzioso _____
 - il Dirigente competente nella materia oggetto di controversia _____;
 - AVV. Michele CAPURSO Avvocato del Comune di Trani,
- per l'esame e la trattazione del giudizio relativo a

_____ a firma dell'avv. _____ notificato a mezzo del servizio postale in data _____ ed assunto al protocollo dell'Ente in data _____ al n. _____ in nome e per conto del sig. _____, con il quale la parte attrice/ricorrente ha chiesto al giudice adito di:

a) _____

Il Dirigente, letto l'atto introduttivo del giudizio de quo, ritiene necessaria la costituzione in giudizio del Comune di Trani per le seguenti motivazioni:

- _____

Pertanto si proceda alla nomina di un legale di fiducia dell'Amministrazione per la costituzione in giudizio del Comune di Trani.

Il Responsabile del Procedimento è facultato alla predisposizione della determinazione dirigenziale per la nomina del legale incaricato:

con riserva di individuare in seguito il nominativo del difensore del Comune

Oppure

che fin d'ora viene individuato nella persona dell'avv. _____

Il presente verbale viene redatto in un unico originale e rimane in deposito presso l'Ufficio Contenzioso.

Lo stesso non è ostensibile fino alla definizione del procedimento giudiziale di che trattasi, mentre il suo contenuto potrà essere eventualmente richiamato nella determinazione di nomina del legale.

Letto, confermato e sottoscritto.



Città di Trani

Provincia di Barletta- Andria - Trani

All. "B"

CONVENZIONE DISCIPLINANTE L'INCARICO PER LA DIFESA DEL COMUNE

L'anno 2016 il giorno _____ del mese di _____ in Trani e nella casa
municipale tra:

IL COMUNE DI TRANI, rappresentato nel presente atto DA
_____, in qualità di Responsabile del Settore Legale e Contenzioso

Indirizzi PEC: ufficio.legale@cert.comune.trani.bt.it gabinet-
to.sindaco@cert.comune.trani.bt.it

E

L' Avv. _____ nat a _____ con studio in _____ alla via _____

(C.F. _____) P. IVA _____ indirizzo _____

PEC: _____ TEL.: _____

PREMESSO

Che con determinazione dirigenziale nr. _____ è stato assegnato all'avv.
_____ l'incarico di difendere le ragioni dell'Ente relativamente al giudizio
intrapreso, dinanzi al Tribunale di _____, da

TRA LE SUDETTE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO

SEGUE:

1) Il Comune di Trani conferisce all'Avv. _____ (d'ora innanzi anche
Professionista) che accetta, l'incarico di rappresentare e difendere il Comu-
ne di Trani nel giudizio de quo.

L'incarico al professionista è affidato esclusivamente per il grado di giudi-
zio nel quale la controversia deve essere trattata al momento dell'incarico



Città di Trani

Provincia di Barletta- Andria - Trani

con esplicita esclusione di qualsiasi estensione automatica agli eventuali successivi gradi dello stesso.

2) L' Avv. _____ dovrà tempestivamente informare, a mezzo Pec oppure in via subordinata, con raccomandata, il Comune di Trani – Settore Legale e Contenzioso di tutti gli sviluppi, le novità, le fasi processuali riguardanti la fattispecie oggetto dell'incarico.

Dovrà, inoltre, tempestivamente trasmettere copia di tutti gli atti giudiziari e i documenti formalmente prodotti in giudizio per conto del Comune, oltre quelli di/delle controparte/i. Avrà, altresì, cura di trasmettere copia dei verbali relativi alle udienze svoltesi nel corso del giudizio.

Il professionista ha la facoltà di richiedere le notizie e gli atti che riterrà più opportuni per la migliore difesa del Comune anche direttamente presso gli Uffici interessati e competenti per la materia della controversia in oggetto, oppure a mezzo del Settore Legale e Contenzioso.

Il professionista, nell'ambito dell'oggetto specifico dell'incarico, s'impegna ad assicurare la più ampia e personale disponibilità per incontri, colloqui, redazione di memorie e/o pareri che in ogni caso non daranno luogo a remunerazioni ulteriori.

3) Le parti convengono che, in applicazione delle norme del codice di procedura civile, il valore della controversia de qua è indeterminato/ pari ad € _____ . E' esclusa la particolare importanza delle controversie.

4) Ai sensi dell'art. 2233 del c.c. ed in applicazione analogica del D.M. 20.07.2012 n. 140, le parti pattuiscono che sarà liquidato il complessivo importo pari a _____ , comprensivo di IVA e CAP per l'intero



Città di Trani

Provincia di Barletta- Andria - Trani

giudizio. Nell'ipotesi in cui l'incarico professionale espletato non dovesse essere portato a compimento per una qualsiasi ragione, il compenso così come sopra determinato sarà decurtato del 25% per ogni fase non svolta.

Il Professionista dovrà specificare nella parcella le singole fasi dell'azione, con le relative attività espletate. Per la liquidazione delle spese, invece, l'avvocato incaricato dovrà allegare la documentazione giustificativa, in mancanza le stesse non saranno oggetto di pagamento.

Esso si impegna altresì a non azionare procedure monitorie, in danno del Comune di Trani, per il pagamento dei compensi professionali spettanti prima che sia trascorso un anno, per gli importi fino a € _____ e un biennio per gli importi superiori, dalla regolare richiesta di pagamento formulata secondo quanto disposto dal precedente comma.

5) Il Professionista altresì, è tenuto ad esprimere il proprio motivato parere circa la convenienza dell'Ente nel proseguire l'eventuale giudizio di merito, all'uopo si specifica che, relativamente ai pareri resi, gli stessi non formeranno oggetto di autonomo corrispettivo.

6) Il Professionista incaricato dichiara di non avere in corso alcuna controversia giudiziaria contro il Comune di Trani e si impegna a non promuovere e/o patrocinare azioni legali contro lo stesso Comune per tutto il periodo della durata del presente incarico. Esso, inoltre, dichiara che non esiste alcun conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dall'art. 37 del codice deontologico forense.

7) Esaurito il giudizio il professionista trasmetterà al Settore Legale e Contenzioso la parcella relativa al proprio compenso in conformità a quanto stabilito dal precedente punto 4.



Città di Trani

Provincia di Barletta- Andria - Trani

Il Responsabile, controllate tutte le voci indicate e verificata la documentazione acquisita agli atti – fatta salva comunque la necessità di acquisire ulteriore documentazione o chiarimenti dal professionista- apposto il visto di congruità sulla parcella, inviterà il professionista a trasmettere la fattura pro-forma e a indicare le modalità di pagamento. L'avvocato incaricato dovrà, in esecuzione delle vigenti disposizioni, indicare direttamente in fattura il codice IBAN relativo al conto corrente su cui disporre il bonifico per quietanza del mandato di pagamento. L'Avv. _____ emetterà la fattura a pagamento effettuato.

8) Il Comune può procedere in qualsiasi momento alla revoca dell'incarico affidato mediante PEC oppure raccomandata, per il venir meno del rapporto fiduciario con il professionista dovuto, ad esempio, all'inosservanza delle direttive fornite dal Comune

Il professionista potrà recedere dall'incarico, a mezzo PEC oppure raccomandata inviata almeno trenta giorni antecedenti il primo adempimento processuale e/o comunque procedurale da porre in essere da parte del Comune.

In ogni caso il recesso non dovrà in alcun caso arrecare danno o menomazioni alla difesa del Comune, che dovrà avere il tempo utile per l'espletamento delle pratiche necessarie per la sostituzione del professionista. In entrambi i casi citati al professionista sarà liquidato il compenso e le spese sostenute in relazione all'attività svolta sino a quel momento in proporzione al compenso pattuito, detratto l'eventuale acconto percepito.

9) Al fine di dare attuazione alle disposizioni della L. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'avv. _____ comunica



Città di Trani

Provincia di Barletta- Andria - Trani

che il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, all'incarico conferito dal Comune di Trani è il seguente:

10) Le parti, per quanto non previsto nel presente contratto, si riportano alle norme del codice civile, alle disposizione del codice deontologico forense in vigore e ai decreti ministeriali in vigore in materia di parcelle forensi.

11) Il professionista dichiara di essere informato ed autorizza il trattamento dei propri dati personali che avverrà da parte del Comune solo ed esclusivamente nel perseguimento dei fini istituzionali dello stesso.

12) Le parti, infine, convengono di registrare la presente convenzione solo in caso di uso.

IL RESPONSABILE

L'AVVOCATO

SERVIZIO AVVOCATURA COMUNALE

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Carlo Casalino



IL SINDACO
avv. Amedeo Bottaro

N° 52 reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 18 GEN 2015 al 2 FEB 2016 per
15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, 18 GEN 2015



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Carlo Casalino

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
 è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, 18 GEN 2015



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Carlo Casalino



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

N. 7 DEL REG.	Oggetto: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE E DELLA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI LEGALI ESTERNI
DATA 24/01/2020	

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventiquattro** del mese di **Gennaio** alle ore **11.30** nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
Avv. Amedeo Bottaro	SINDACO- PRESIDENTE	X	
AVANTARIO Carlo	ASSESSORE	X	
BRIGUGLIO Domenico	ASSESSORE		X
PALMIERI Cherubina	ASSESSORE	X	
NENNA Marina	ASSESSORE	X	
DI LERNIA Cecilia	ASSESSORE	X	
DI GREGORIO Michele	ASSESSORE	X	
DI LERNIA Felice	ASSESSORE		X
CORMIO Patrizia	ASSESSORE		X
LIGNOLA Luca	ASSESSORE	X	

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 7 Assessori, ed assenti n. 3 convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il regolamento dell'avvocatura comunale e della disciplina degli incarichi legali esterni, approvato con deliberazione della giunta comunale n.3 del 11.01.2016, i cui articoli 16 e seguenti disciplinano le modalità per il conferimento di incarichi ad avvocati del libero foro, nelle ipotesi nelle quali non sia possibile avvalersi del patrocinio degli avvocati comunali.

Tenuto conto che con il decreto legislativo 50/2016 si è definitivamente acclarata la configurazione degli incarichi defensionali quali appalti di servizi, sia pure in regime di esclusione ex art.17 del medesimo codice dei contratti. A ciò ha fatto seguito, dopo lunga gestazione, linea guida ANAC, formalizzata con deliberazione 907 del 24.10.2017, finalizzata ad orientare le amministrazioni sulle procedure da seguire per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale.

Considerato che le conclusioni cui è giunta l'ANAC sono state oggetto di discussione e di orientamenti variegati in dottrina ed anche in giurisprudenza, ponendosi con forza e con alterne posizioni, l'esigenza di trovare il giusto punto di equilibrio tra trasparenza, imparzialità e rotazione degli incarichi da un lato e diritto di difesa e di libera scelta del professionista cui affidare la tutela giuridica, dall'altro.

Considerato che gli approdi cui era già giunto il regolamento del 2016, basati sulla costituzione di un elenco aperto di professionisti del libero foro, possono considerarsi coerenti con il nuovo quadro di riferimento, fatta salva la necessità di un aggiornamento/integrazione, anche in ragione degli specifici contenuti e previsione di avviso pubblico condiviso con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani.

Rilevata, in particolare la necessità di apportare le seguenti modifiche/integrazioni:

- art. 16: al comma 1: eliminare “(schema all. B)” ed inserire: “previamente definita con atto gestionale dal dirigente responsabile del servizio”
- articoli 17, 18 e 19: sostituire il testo con i seguenti

Art. 17 – Elenco aperto professionisti esterni

1. nei casi in cui la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio non possano essere assunti dall'Avvocatura Comunale, ovvero venga rappresentata l'esigenza di incarico congiunto, ai sensi delle lettere c) e d) dell'articolo 16 del regolamento, gli incarichi di patrocinio legale nell'interesse del COMUNE DI TRANI sono conferiti in favore di professionisti iscritti in apposito elenco aperto, costituito sulla base di avviso pubblico. Il ricorso all'elenco è altresì previsto per gli

incarichi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale.

2. L'elenco è suddiviso in sezioni distinte per tipologia di contenzioso, con eventuale articolazione in ulteriori sottosezioni secondo le specifiche previsioni dell'avviso di costituzione. Ciascun Avvocato, in ragione delle competenze ed esperienze possedute, potrà chiedere l'iscrizione per una sola delle Sezioni, con assegnazione ad una o più sottosezioni.

3. Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco gli avvocati del libero foro, persone fisiche, in possesso dei seguenti requisiti:

a) abilitazione al patrocinio ed iscrizione all'Albo Professionale con una anzianità minima di 5 anni;

b) comprovata esperienza professionale, riferita alla sezione e ad una o più sottosezione per la quale si richiede l'iscrizione, dimostrata allegando il proprio curriculum vitae, in formato europeo, di durata non inferiore a n. 5 (cinque) anni dal quale si evinca:

- lo svolgimento, negli ultimi 5 anni, di almeno 10 servizi legali di rappresentanza, difesa ed assistenza in giudizio, afferenti tematiche rientranti nella sezione e nei rami specifici per i quali si richiede l'iscrizione;

c) possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale con un massimale assicurato di almeno euro 500.000,00 (cinquecentomila);

d) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente alle ipotesi applicabili;

e) assenza di sanzioni deontologiche superiori all'avvertimento divenute definitive;

f) di aver assolto l'obbligo formativo di cui all'art. 22 della L. 247 /2012 e all'art. 12 del regolamento 6./2014 del regolamento cnf ;

h) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste ex lege che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

i) assenza di incarichi di patrocinio legale da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, contro il Comune ancora in corso al momento della presentazione della domanda;

4. La domanda può essere presentata anche da professionisti facenti parte di studi associati; in tale ultima ipotesi l'iscrizione dovrà essere richiesta sulla base dei requisiti professionali, di esperienza e competenza individualmente posseduti dal richiedente. Al fine di favorire la crescita professionale dei giovani Avvocati, i richiedenti potranno indicare un Collega con iscrizione all'albo professionale inferiore a 5 anni, da associare in caso di conferimento di incarico, ferma restando l'unicità di compenso, nonché la sussistenza in capo al giovane avvocato di tutti i requisiti di cui al presente articolo.

Art. 18 – Formazione e aggiornamento elenco

- 1. Il Comune di Trani procede a formare l'elenco iscrivendo in ordine alfabetico tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti richiesti.*
- 2. Una volta predisposto, l'elenco sarà approvato con determina del dirigente del servizio contenzioso e pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale.*
- 3. È facoltà del professionista iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall'elenco.*
- 4. Può essere disposta la cancellazione d'ufficio di un professionista dall'elenco, dandone tempestiva comunicazione, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:*
 - a) venir meno dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'esercizio del patrocinio legale;*
 - b) falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione, accertata a seguito dell'iscrizione.*
- 5. L'elenco è sempre aperto all'iscrizione degli avvocati in possesso dei requisiti richiesti e lo stesso sarà aggiornato con cadenza semestrale, sulla base delle istanze pervenute entro il 15° giorno antecedente la scadenza di ogni semestre solare.*
- 6. L'elenco resterà comunque utilizzabile sino alla approvazione del successivo.*
- 7. L'amministrazione si riserva di procedere a verifiche, a campione, in merito ai requisiti dichiarati ed in merito alla perduranza degli stessi nel corso dell'iscrizione.*
- 8. I professionisti iscritti in elenco sono tenuti a comunicare ogni variazione in merito ai requisiti dichiarati; gli stessi potranno aggiornare e/o integrare la propria iscrizione in relazione al maturare di nuovi e/o ulteriori requisiti.*

Art. 19 - Modalità di conferimento dell'incarico

- 1. L'inserimento nell'elenco non comporta alcun obbligo in capo al Comune di Trani, né alcun diritto in capo al professionista, in ordine ad un eventuale conferimento dell'incarico.*
- 2. Il Comune di Trani si riserva di attingere dall'elenco ai fini dell'individuazione del professionista cui conferire, ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'incarico, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal richiamato art. 4 e considerando altresì:*
 - a) il livello di complessità della controversia;*

- b) le competenze tecniche e le pregresse esperienze professionali nella materia oggetto del contenzioso, risultanti dal curriculum vitae;*
- c) progresso contenzioso sulla questione oggetto di affidamento;*
- d) proficua collaborazione in relazione alla medesima questione;*
- e) la complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia;*
- f) costituisce criterio di preferenzialità essere abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, per cui si chiede che l'istante specifichi di essere iscritto o meno nell'albo speciale degli avvocati Cassazionisti.*

3. La scelta dell'incaricato avviene, di norma, previa consultazione di almeno n. 4 (quattro) professionisti nel rispetto della parità di genere, tenuto conto del livello di complessità della controversia, del valore economico stimato dell'affidamento, dell'esperienza professionale maturata nell'ambito di specializzazione di riferimento, nonché del criterio di rotazione degli inviti ove compatibile con le esigenze da soddisfare nel caso di specie. Per incarichi per i quali il compenso stimato sia inferiore ad € 40.000,00, oltre accessori di legge, il dirigente potrà disporre affidamenti diretti motivati, applicando un criterio di rotazione in ragione del quale non potrà essere individuato un professionista che abbia in corso altro incarico o, comunque, sia stato già destinatario di altri incarichi conferiti direttamente nell'ultimo triennio, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 6.

4. Ciascun professionista consultato fornisce, con pec, all'Ente un dettagliato preventivo di spesa entro n. 5 (cinque) giorni lavorativi dall'invio della richiesta; decorso il predetto termine, si procede alla valutazione comparativa dei soli preventivi di spesa tempestivamente pervenuti. Il dirigente, valutate le circostanze del caso di specie e la congruità del compenso proposto, potrà affidare l'incarico anche qualora sia pervenuto un solo preventivo di spesa. I preventivi contenenti importi inferiori ai valori minimi previsti nel dm 55/2014 e s.m.i. non saranno oggetto di valutazione ai fini del rispetto di quanto stabilito nell'art.13 bis della legge 247/2012 e della di

5. Previa verifica di specifiche situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse, l'incarico è conferito per singolo grado di giudizio ed è rinnovato per il grado successivo in assenza di elementi ostativi.

6. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, nei casi di consequenzialità tra incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia, ovvero nei casi di urgenza o di particolare complessità o novità del thema decidendum, ovvero in caso di specifica indicazione per incarichi congiunti da parte dell'avvocatura comunale, il dirigente potrà procedere

mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, a un professionista anche non iscritto nell'elenco, al fine di garantire il miglior soddisfacimento degli interessi dell'ente.

7. In sede di conferimento di incarico i professionisti dovranno dichiarare:

- l'assenza di situazioni di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi;*
- l'assenza di rapporti di parentela o affinità, entro il terzo grado, di rapporti lavorativi o di associazione professionale con gli Amministratori, il Segretario generale e i Dirigenti Comunali.*
- di non essere titolare, amministratore o dipendente con potere di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con il Comune di Trani nascenti da appalti di lavori, servizi o forniture, nonché di non essere consulente legale, amministrativo o tecnico ovvero prestatori d'opera in favore di soggetti che sono interessati da contenziosi in corso con la stessa.*

8. Il legale incaricato svolge la sua prestazione professionale in modo autonomo, coordinandosi con l'Ufficio Contenzioso e l'Avvocatura Comunale cui verranno trasmessi gli atti predisposti e cui verrà tempestivamente comunicato lo stato del contenzioso e gli esiti delle udienze.

- Art. 20 sostituire comma 3, con il seguente: sono esclusi dalla presente disciplina i servizi legali diversi da quelli di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d) del d.leg.vo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni*

Ritenuto, con l'occasione, di introdurre alcuni correttivi anche agli articoli che disciplinano i compensi professionali all'avvocatura comunale, in ragione degli approdi ermeneutici cui sono giunte diverse sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti nel coniugare le previsioni normative in tema di contenimento delle spese con le esigenze di valorizzazione ed incentivazioni di prestazioni specialistiche rese da personale interno all'ente, nonché per un doveroso coordinamento con le previsioni del contratto nazionale del comparto funzioni locali

- Art.27, comma 1: sostituire da “come segue” sino alla fine con “dalle disposizioni del c.c.d.i.
- Art.28 comma 2, sostituire € 25,000 con “€ 36.000,00 corrispondente al valore delle premialità maturate per sentenze favorevoli depositate nel 2013”

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti ex art.49 t.u. 267/00 i prescritti pareri per la regolarità tecnica e per quella contabile, come da attestazioni poste in allegato al presente deliberato.

Con voti unanimi resi dai presenti

DELIBERA

1. La premessa narrativa è parte integrante del presente atto.
2. Di modificare ed integrare il regolamento dell'avvocatura comunale e della disciplina degli incarichi legali esterni, nei termini di cui in narrativa e quivi di seguito riproposti
 - **art. 16: al comma 1: eliminare “(schema all. B)” ed inserire: “previamente definita con atto gestionale dal dirigente responsabile del servizio”**
 - **articoli 17, 18 e 19: sostituire il testo con i seguenti**

Art. 17 – Elenco aperto professionisti esterni

1. Nei casi in cui la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio non possano essere assunti dall'Avvocatura Comunale, ovvero venga rappresentata l'esigenza di incarico congiunto, ai sensi delle lettere c) e d) dell'articolo 16 del regolamento, gli incarichi di patrocinio legale nell'interesse del COMUNE DI TRANI sono conferiti in favore di professionisti iscritti in apposito elenco aperto, costituito sulla base di avviso pubblico. Il ricorso all'elenco è altresì previsto per gli incarichi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale.

2. L'elenco è suddiviso in sezioni distinte per tipologia di contenzioso, con eventuale articolazione in ulteriori sottosezioni secondo le specifiche previsioni dell'avviso di costituzione. Ciascun Avvocato, in ragione delle competenze ed esperienze possedute, potrà chiedere l'iscrizione per una sola delle Sezioni, con assegnazione ad una o più sottosezioni.

3. Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco gli avvocati del libero foro, persone fisiche, in possesso dei seguenti requisiti:

a) abilitazione al patrocinio ed iscrizione all'Albo Professionale con una anzianità minima di 5 anni;

b) comprovata esperienza professionale, riferita alla sezione e ad una o più sottosezione per la quale si richiede l'iscrizione, dimostrata allegando il proprio curriculum vitae, in formato europeo, di durata non inferiore a n. 5 (cinque) anni dal quale si evinca:

- lo svolgimento, negli ultimi 5 anni, di almeno 10 servizi legali di rappresentanza, difesa ed assistenza in giudizio, afferenti tematiche rientranti nella sezione e nei rami specifici per i quali si richiede l'iscrizione;

c) possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale con un massimale assicurato di almeno euro 500.000,00 (cinquecentomila);

d) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente alle ipotesi applicabili;

- e) assenza di sanzioni deontologiche superiori all'avvertimento divenute definitive;
- f) di aver assolto l'obbligo formativo di cui all'art. 22 della L. 247 /2012 e all'art. 12 del regolamento 6./2014 del regolamento cnf;
- h) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste ex lege che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- i) assenza di incarichi di patrocinio legale da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, contro il Comune ancora in corso al momento della presentazione della domanda;

4. La domanda può essere presentata anche da professionisti facenti parte di studi associati; in tale ultima ipotesi l'iscrizione dovrà essere richiesta sulla base dei requisiti professionali, di esperienza e competenza individualmente posseduti dal richiedente. Al fine di favorire la crescita professionale dei giovani Avvocati, i richiedenti potranno indicare un Collega con iscrizione all'albo professionale inferiore a 5 anni, da associare in caso di conferimento di incarico, ferma restando l'unicità di compenso, nonché la sussistenza in capo al giovane avvocato di tutti i requisiti di cui al presente articolo.

Art. 18 – Formazione e aggiornamento elenco

1. Il Comune di Trani procede a formare l'elenco iscrivendo in ordine alfabetico tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti richiesti.
2. Una volta predisposto, l'elenco sarà approvato con determina del dirigente del servizio contenzioso e pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale.
3. È facoltà del professionista iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall'elenco.
4. Può essere disposta la cancellazione d'ufficio di un professionista dall'elenco, dandone tempestiva comunicazione, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
 - a) venir meno dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'esercizio del patrocinio legale;
 - b) falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione, accertata a seguito dell'iscrizione.
5. L'elenco è sempre aperto all'iscrizione degli avvocati in possesso dei requisiti richiesti e lo stesso sarà aggiornato con cadenza semestrale, sulla base delle istanze pervenute entro il 15° giorno antecedente la scadenza di ogni semestre solare.
6. L'elenco resterà comunque utilizzabile sino alla approvazione del successivo.
7. L'amministrazione si riserva di procedere a verifiche, a campione, in merito ai requisiti dichiarati ed in merito alla perduranza degli stessi nel corso dell'iscrizione.

8. I professionisti iscritti in elenco sono tenuti a comunicare ogni variazione in merito ai requisiti dichiarati; gli stessi potranno aggiornare e/o integrare la propria iscrizione in relazione al maturare di nuovi e/o ulteriori requisiti.

Art. 19 - Modalità di conferimento dell'incarico

1. L'inserimento nell'elenco non comporta alcun obbligo in capo al Comune di Trani, né alcun diritto in capo al professionista, in ordine ad un eventuale conferimento dell'incarico.

2. Il Comune di Trani si riserva di attingere dall'elenco ai fini dell'individuazione del professionista cui conferire, ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'incarico, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal richiamato art. 4 e considerando altresì:

a) il livello di complessità della controversia;

b) le competenze tecniche e le pregresse esperienze professionali nella materia oggetto del contenzioso, risultanti dal curriculum vitae;

c) pregresso contenzioso sulla questione oggetto di affidamento;

d) proficua collaborazione in relazione alla medesima questione;

e) la complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia;

f) costituisce criterio di preferenzialità essere abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, per cui si chiede che l'istante specifichi di essere iscritto o meno nell'albo speciale degli avvocati Cassazionisti.

3. La scelta dell'incaricato avviene, di norma, previa consultazione di almeno n. 4 (quattro) professionisti nel rispetto della parità di genere, tenuto conto del livello di complessità della controversia, del valore economico stimato dell'affidamento, dell'esperienza professionale maturata nell'ambito di specializzazione di riferimento, nonché del criterio di rotazione degli inviti ove compatibile con le esigenze da soddisfare nel caso di specie. Per incarichi per i quali il compenso stimato sia inferiore ad € 40.000,00, oltre accessori di legge, il dirigente potrà disporre affidamenti diretti motivati, applicando un criterio di rotazione in ragione del quale non potrà essere individuato un professionista che abbia in corso altro incarico o, comunque, sia stato già destinatario di altri incarichi conferiti direttamente nell'ultimo triennio, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 6.

4. Ciascun professionista consultato fornisce, con pec, all'Ente un dettagliato preventivo di spesa entro n. 5 (cinque) giorni lavorativi dall'invio della richiesta; decorso il predetto termine, si procede alla valutazione comparativa dei soli preventivi di spesa tempestivamente pervenuti. Il

dirigente, valutate le circostanze del caso di specie e la congruità del compenso proposto, potrà affidare l'incarico anche qualora sia pervenuto un solo preventivo di spesa. I preventivi contenenti importi inferiori ai valori minimi previsti nel dm 55/2014 e s.m.i. non saranno oggetto di valutazione ai fini del rispetto di quanto stabilito nell'art.13 bis della legge 247/2012 e della di

5. Previa verifica di specifiche situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse, l'incarico è conferito per singolo grado di giudizio ed è rinnovato per il grado successivo in assenza di elementi ostativi.

6. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, nei casi di consequenzialità tra incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia, ovvero nei casi di urgenza o di particolare complessità o novità del thema decidendum, ovvero in caso di specifica indicazione per incarichi congiunti da parte dell'avvocatura comunale, il dirigente potrà procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, a un professionista anche non iscritto nell'elenco, al fine di garantire il miglior soddisfacimento degli interessi dell'ente.

7. In sede di conferimento di incarico i professionisti dovranno dichiarare:

- l'assenza di situazioni di inconfiribilità, incompatibilità o conflitto di interessi;*
- l'assenza di rapporti di parentela o affinità, entro il terzo grado, di rapporti lavorativi o di associazione professionale con gli Amministratori, il Segretario generale e i Dirigenti Comunali.*
- di non essere titolare, amministratore o dipendente con potere di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con il Comune di Trani nascenti da appalti di lavori, servizi o forniture, nonché di non essere consulente legale, amministrativo o tecnico ovvero prestatori d'opera in favore di soggetti che sono interessati da contenziosi in corso con la stessa.*

8. Il legale incaricato svolge la sua prestazione professionale in modo autonomo, coordinandosi con l'Ufficio Contenzioso e l'Avvocatura Comunale cui verranno trasmessi gli atti predisposti e cui verrà tempestivamente comunicato lo stato del contenzioso e gli esiti delle udienze.

• Art. 20 sostituire comma 3, con il seguente: *sono esclusi dalla presente disciplina i servizi legali diversi da quelli di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d) del d.leg.vo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.*

Ritenuto, con l'occasione, di introdurre alcuni correttivi anche agli articoli che disciplinano i compensi professionali all'avvocatura comunale, in ragione degli approdi ermeneutici cui sono giunte diverse sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti nel coniugare le previsioni normative in tema di contenimento delle spese con le esigenze di valorizzazione ed incentivazioni

di prestazioni specialistiche rese da personale interno all'ente, nonché per un doveroso coordinamento con le previsioni del contratto nazionale del comparto funzioni locali

- **Art.27, comma 1: sostituire** da “come segue” sino alla fine con “dalle disposizioni del c.c.d.i.
 - **Art.28 comma 2, sostituire** € 25,000 con “€36.000,00 corrispondente al valore delle premialità maturate per sentenze favorevoli depositate nel 2013”.
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'ex art. 134 comma 4 del D.Lgs N°267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 3**

Ufficio Proponente: **Affari Generali**

Oggetto: **MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE E DELLA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI LEGALI ESTERNI**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Affari Generali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/01/2020

Il Responsabile di Settore
Dott. Lazzaro Francesco Angelo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/01/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Michelangelo Nigro

DELIBERA N. 7 DEL 24/01/2020

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

IL SINDACO
Avv. Amedeo Bottaro

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata con esecutività Immediata

Trani, 24/01/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Amedeo Bottaro;1;8955423
Francesco Angelo Lazzaro;2;11849832

DELIBERA N. 7 DEL 24/01/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio dal 06/02/2020 al 21/02/2020 per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Trani, 06/02/2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Armenise Gianvito

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Gianvito Armenise;1;11534673